

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (878)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 285, 286, 287
DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti	287
PITRONE (PRI), relatore alla Commissione	285
	287
SGHERRI (PCI)	286
TONUTTI (DC)	287

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

AVELLONE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (878)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pitrone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PITRONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che la nostra Commissione

ne si accinge a discutere e che porta il numero 878 del Senato, ricalca il testo già approvato dalla 10^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1977.

Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica, concerne: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ». Consta di due articoli di cui il primo contempla la sostituzione con altro testo del primo e del terzo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Il secondo articolo sancisce la data di validità del presente disegno di legge, se sarà approvato dalla nostra Commissione.

Un analogo disegno di legge era stato presentato alla Camera dei deputati nella passata legislatura, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ne ha determinato la decadenza.

La legge 14 dicembre 1973, n. 829, ha riformato l'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato già istituita con la legge del 19 giugno 1913, n. 641. Con la legge n. 829 l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato assume la nuova denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, in sigla OPAFS, per cui un notevole passo avanti viene fatto in materia di legislazione sociale venendosi a sommare alla previdenza anche l'assistenza per i ferrovieri ed i loro familiari. Ciò ha comportato una articolazione più ampia della legge stessa la quale consta di 49 articoli. È stato quindi difficile ottemperare ai dettami della legge stessa per renderla praticamente operante entro i termini stabiliti dall'articolo 47 e si è dovuto ricorrere al disegno di legge di proroga che ci accingiamo a discutere.

In verità la legge n. 829 è entrata in vigore il 1° gennaio 1974 e quindi sono stati disponibili due anni perchè il Consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvedesse ad

emanare i provvedimenti necessari per la sua attuazione; tempo che a mio parere poteva essere sufficiente.

Però nel frattempo è entrata in vigore la legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante norme sul riordinamento degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente, per cui l'OPAFS si è trovata di fronte a nuovi problemi e nella necessità di rivedere alcuni provvedimenti già in fase di realizzazione per adeguarli alla nuova disciplina, senza contare che, ai sensi dell'articolo 25 della su citata legge n. 70, le deliberare consiliari con le quali vengono adottati o modificati i regolamenti organici debbono essere precedute dalla consultazione delle organizzazioni sindacali del parastato e per l'articolo 29 della stessa legge debbono essere trasmesse ai Ministeri che esercitano la vigilanza ed al Ministero del tesoro, nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio dei poteri loro spettanti.

Al fine, dunque, di dare all'OPAFS una continuità funzionale esprimo parere favorevole per l'approvazione del presente disegno di legge ed invito i colleghi a fare altrettanto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S G H E R R I . Dichiaro a nome del mio Gruppo che voteremo a favore di questo provvedimento. Non credo che sia opportuno ripetere in questa sede i rilievi critici che già altre volte abbiamo fatto alla conduzione dell'Ente ed anche all'attuazione, con tempi eccessivamente lunghi, della legge n. 829.

Il problema che a parere nostro oggi si pone è di una attenta vigilanza ed anche di concrete misure da parte del Ministero perchè le insufficienze e i rilievi che tutti abbiamo lamentato si superino rapidamente. Cogliamo l'occasione della discussione di questo disegno di legge per invitare il Ministero dei trasporti a seguire con attenzione e a vigilare perchè la legge sia attuata con sollecitudine e i rilievi e i difetti che

più volte sono stati sottolineati siano risolti una volta per sempre.

TONUTTI. Concordo con le proposte del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PITRONE, *relatore alla Commissione*. Ribadisco al collega Sgherri che già nella relazione ho posto in rilievo come due anni sarebbero stati sufficienti ad evitare di arrivare a questa proroga. Comunque la legge n. 70 ha portato a questa situazione anche perchè vi è una certa farraginosità nella documentazione che l'Opera nazionale deve esibire, anche per tutti i visti di benessere che devono essere posti da parte dei vari Ministeri. L'iter che deve essere seguito è piuttosto lungo e inoltre la stessa articolazione del testo della legge comporta una certa difficoltà pratica per la sua applicazione.

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ringrazio la Commissione per avere preannunciato unanimemente il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Si tratta di un provvedimento che ha già avuto nella passata legislatura un iter abbastanza lungo e che in parte sana una situazione che altrimenti avrebbe creato delle difficoltà.

Assicuro la Commissione che sarà cura del Ministero fare in modo che i termini oggi codificati non abbiano ad essere superati ed anzi si approfitti di questo tempo per procedere a tutti quei miglioramenti che qui sono stati richiesti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute ».

È approvato.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11.